

CONGREGAZIONE
PER IL CLERO

**CORSO DI
PRASSI AMMINISTRATIVA CANONICA**

REGOLAMENTO



CITTÀ DEL VATICANO 2017

CONGREGAZIONE PER IL CLERO

**CORSO DI
PRASSI AMMINISTRATIVA CANONICA
REGOLAMENTO**

CITTÀ DEL VATICANO 2017

BREVE NOTA STORICA SULL'EVOLUZIONE DELLO "STUDIO"¹

Un'istituzione come lo *Studium* nasce da un'esigenza molto antica, già conosciuta nel Diritto Romano, vale a dire dalla necessità di affiancare allo studio del Diritto una modalità di esercitare nella pratica ciò che si assimila nella teoria. Le due finalità di uno *studium* sono quella del *tirocinio* e quella della *collaborazione*.

In ambito strettamente ecclesiale un'ulteriore evoluzione si ha con la costituzione dello "*Studium Curiae*", sorto per volontà di Innocenzo IV nel 1244 per lo studio della Teologia e del Diritto. Bonifacio VIII ne perfezionerà la struttura nel 1303 con la fondazione del "*Romanum Studium*", che subentrava alla Scuola eretta presso il Capitolo Lateranense. La caratteristica principale di questa istituzione era di essere fisicamente annessa alla Curia Romana e quindi di spostarsi con essa nei numerosi trasferimenti avvenuti tra il XIII e il XIV secolo.

Ma è da qui che, nella sostanza, provengono gli Studi che in seguito si costituiranno presso i Dicasteri. Innanzitutto quelli che ciascun Uditore di Rota formava:

¹ Cfr. F. ROMITA, *Lo "Studio" della Sacra Congregazione del Concilio e gli "Studi" della Curia Romana*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964, pp. 633-677.

lo Studio per Procuratori e Avvocati nelle Cause dei Servi di Dio presso la Sacra Congregazione dei Riti e, appunto, lo Studio della Sacra Congregazione del Concilio.

Non è certo l'atto di fondazione dello *Studium* dell'attuale Congregazione per il Clero, ma è comunque possibile fare riferimento alla fondazione stessa della Congregazione, istituita con il Motu Proprio "*Alias non nonnullas*" del 2 agosto 1564, da Papa Pio IV. Con questo atto il Pontefice conferiva ai Cardinali già incaricati di portare a termine il Concilio Tridentino l'autorità di interpretare l'autentico senso e la corretta applicazione dei Decreti emanati dal Concilio stesso. Di fatto aumentando il numero e la complessità delle cause da trattare, il Segretario della Congregazione ricevette incarichi sempre più vasti; per farvi fronte costituì uno "Studio" che, secondo i successivi Regolamenti della Congregazione, emanati nel corso del XVII e del XVIII secolo, lo aiutasse a preparare la documentazione per la discussione delle cause, trovare le decisioni anteriori prese in casi simili, raccogliere le opinioni dei canonisti più autorevoli e redigere infine il "*Folium*" che riportava tutte le ragioni, pro e contro, ritenute utili per risolvere la causa.

Il Regolamento del 27 settembre 1847 menziona esplicitamente, per la prima volta, l'attività di "Mons. Segretario e del suo Studio". I membri di quest'ultimo non facevano parte della Congregazione, ma collaboravano attivamente a preparare il materiale per la discussione.

Questo prezioso lavoro verrà ulteriormente preci-

sato dal Regolamento del 10 dicembre 1884. Esso innanzitutto riconosce quanto sia vantaggioso, per chi frequenta lo Studio, “applicarsi in pratica a esaminare i casi speciali di quello che hanno studiato in teoria, onde compiuto che abbiano il corso de’ loro studi e occupati dai propri Vescovi in rilevanti uffici sappiano disimpegnarli con quella scienza di esperimento che è tanto necessaria allo sviluppo regolare d’ogni affare”². Il regolamento mette quindi in evidenza che la finalità principale dei lavori presso lo Studio è acquisire “scienza d’esperimento per lo sviluppo regolare degli affari”³.

La Costituzione Apostolica “*Sapientis consilio*” del 29 giugno 1908, nelle norme inserite nell’*Ordo servandus* attribuisce agli Aiutanti di Studio delle Congregazioni quei compiti che, in precedenza, presso la Sacra Congregazione del Concilio venivano assegnati all’Uditore dello Studio e che egli era solito svolgere avvalendosi della collaborazione degli studenti che frequentavano lo Studio. Ciò, di fatto, determinò la fine delle attività dello

² *Ivi*, p. 647.

³ Il valore della preparazione che in questo senso veniva data agli “apprendisti” si può intuire vedendo i nomi riportati sul Registro degli Alunni che hanno frequentato negli ultimi anni dell’800: i futuri cardinali De Lai (poi Prefetto della S.C. Concistoriale), Sbarretti (poi Prefetto del Sant’Uffizio), Mercier (Arcivescovo di Malines), Pompili (poi Vicario di Roma), Bruno (poi Prefetto della stessa S.C. del Concilio e del S.T. della Segnatura Apostolica), Pizzardo (poi Prefetto della Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi), Maglione (poi Segretario di Stato), l’Avvocato Francesco Pacelli che condusse le trattative per i Patti Lateranensi, e Achille Ratti, poi Papa Pio XI.

Studio che in effetti venne interrotto per alcuni anni.

Il Card. Cassetta, Prefetto della Congregazione, presentò allora al Santo Padre una memoria, nell'ottobre del 1917, per richiedere la riattivazione dello Studio, cosa che il Papa Benedetto XV concesse il 28 ottobre 1919: *“affinché coloro che lo frequentano possano acquisire pratica nel disbrigo degli affari ecclesiastici e nella applicazione delle leggi canoniche in via amministrativa”*.

Il 15 dicembre successivo la Congregazione emanava il Regolamento. Nella nuova formula lo Studio perdeva la finalità di collaborazione attiva nella trattazione delle cause e nella preparazione delle Plenarie, che la *“Sapienti consilio”* aveva affidato agli Aiutanti di Studio della Congregazione, ma manteneva, e anzi rafforzava, la finalità didattica e di *“acquisizione della scienza di esperimento”* di cui si parlava già nel Regolamento del 1884.

Il Regolamento del 28 settembre 1959, aggiornato il 28 settembre 1979, sancisce ulteriormente questo orientamento, lasciando cadere definitivamente il lavoro di collaborazione alla preparazione delle Plenarie svolto in passato dai frequentanti lo Studio e riaffermandone la natura di scuola di tirocinio per la pratica applicazione delle leggi ecclesiastiche alle situazioni generali e particolari. Su questo carattere prioritario si sofferma al termine di un suo saggio Mons. Fiorenzo Romita, allora Aiutante di Studio presso la S. Congregazione del Concilio e poi anche Sotto Segretario della Congregazione per il Clero: *“lo Studio non è e non vuol essere il doppione dei*

corsi che si svolgono nelle facoltà di Diritto Canonico, dove si illustra la norma canonica sotto l'aspetto storico e teorico. Tutto ciò, nello Studio, è presupposto come noto; si punta invece a formare il giusto criterio di applicazione della pertinente norma astratta alla indefinita verità e complessità del caso concreto per giungere a una decisione giusta ed equa del caso"⁴. Questa è la finalità che continua a essere presente nello *Studium* denominato "Corso di Prassi Amministrativa Canonica", che la Congregazione per il Clero offre agli studenti di Diritto Canonico presenti in Roma, il cui Regolamento è stato riveduto e aggiornato alle necessità odierne.

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Il Corso è strutturato in un biennio ciclico e comprende le materie che sono di competenza della Congregazione per il Clero, così come vengono descritte negli articoli 93-98 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, emanata dal Pontefice San Giovanni Paolo II; gli argomenti trattati fanno riferimento alle competenze dei quattro Uffici in cui è suddivisa la stessa Congregazione per il Clero:

Ufficio Clero: è competente per tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici; provvede a una più adeguata distribuzione dei presbiteri; promuove la formazione permanente dei chierici (cfr. art. 95 *Pastor Bonus*); la

⁴ *Ivi*, p. 669.

Congregazione inoltre tratta le questioni circa i Consigli presbiterali, il Collegio dei Consultori, il Capitolo dei Canonici, i Consigli Pastoral, le Parrocchie, le Chiese, le Associazioni dei chierici e quelle clericali con facoltà d'incardinazione, gli archivi ecclesiastici, gli oneri delle SS. Messe e le pie fondazioni (cfr. art. 97 *Pastor Bonus*);

Ufficio per la Dispensa dagli obblighi decorrenti dallo stato clericale: Dal 1° agosto 2005 la competenza per la dispensa dagli obblighi derivanti dall'ordinazione diaconale e presbiterale è passata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti alla Congregazione per il Clero;

Ufficio Amministrativo: è competente in materia di ordinamento e amministrazione dei beni ecclesiastici appartenenti alle persone giuridiche pubbliche; inoltre concede le richieste di licenza per i negozi giuridici, ai sensi dei canoni 1291-1295, CIC; approva le tasse e tributi diocesani, cura ciò che riguarda la congrua remunerazione, la previdenza per la invalidità e l'anzianità e per l'assistenza sanitaria dei chierici (cfr. art. 98 *Pastor Bonus*);

Ufficio Seminari: Dal 16 gennaio 2013 la competenza su tutti i Seminari, eccettuati quelli dipendenti dalle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, è passata dalla

Congregazione per l'Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero; assiste i Vescovi nella coltivazione, nella formazione umana-spirituale-dottrinale e pastorale dei candidati al sacerdozio; vigila attentamente al buon governo nei Seminari; erige inoltre i seminari interdiocesani, approvandone gli statuti (cfr. 94 *Pastor Bonus*).

A ragione della vastità delle materie di competenze della Congregazione per il Clero, la loro trattazione non può essere svolta integralmente nello *Studium*. Ogni anno perciò verranno esaminati alcuni argomenti che sono ritenuti più utili per gli alunni frequentanti il Corso.

Il metodo adottato è quello ciclico; in tal modo gli studenti iscritti al primo anno e quelli iscritti al secondo frequenteranno insieme lo stesso programma e sosterranno le medesime prove di esercitazione.

Tra gli argomenti di maggior interesse che entreranno a far parte del corso vi sono: *Nozioni basilari del Diritto Amministrativo Canonico* (presentazione dei vari atti amministrativi); *Questioni pratiche riguardanti la vita e il ministero sacerdotale* (gli Uffici Ecclesiastici, le Parrocchie, le Chiese ecc.); *Dispensa dagli obblighi decorrenti dallo Stato Clericale; perdita e dimissione dallo stato clericale per via amministrativa* (Facoltà Speciali); *Struttura del Ricorso Gerarchico; Esempi pratici di Ricorso Gerarchico legato alla vita e al ministero sacerdotale; Amministrazione e alienazione dei beni ecclesiastici; Presentazione della Ratio Fundamental*; e altri ar-

gomenti ritenuti di maggior importanza che verranno proposti di anno in anno.

LA FINALITÀ DEL CORSO

Gli studi universitari del Diritto Canonico forniscono le basi teoriche insostituibili per chi dovrà dedicarsi all'amministrazione della giustizia, sia in foro giudiziario che amministrativo. Ma, nell'esercizio delle diverse mansioni che al canonista possono essere affidate nella Chiesa, la sola teoria serve a poco se non si è capaci di un'applicazione concreta nelle molteplici vicende e vertenze che si presentano quotidianamente.

Il Corso dunque non vuol essere un doppione delle lezioni che si svolgono nelle Facoltà di Diritto Canonico. Tutto ciò è presupposto come noto; si punta invece a fornire agli studenti un giusto criterio di applicazione delle pertinenti norme al caso concreto. La finalità del Corso è appunto quella di far esercitare gli studenti di Diritto nella prassi canonica, sempre in riferimento ad alcune competenze riservate alla Congregazione per il Clero. In tal modo, quando uno studente tornerà nella propria diocesi a prestare il suo servizio ministeriale sarà un valido ed efficace collaboratore del proprio Ordinario.

IL DIPLOMA

Il Diploma che si consegue alla fine del biennio di studio, solo dopo aver superato le prove richieste e raggiunto un voto minimo (*cum laude*), ha un valore che può

essere definito “*intrinseco*”, in quanto mette il giovane canonista in condizioni di rispondere adeguatamente alle esigenze degli Uffici che gli saranno affidati.

Pertanto, fermo restando la facoltà spettante unicamente all’Ordinario del luogo, tale Diploma potrà essere utile a chi dovrà essere nominato in un Ufficio della Curia diocesana che si occupa di aspetti amministrativi di vario genere. Per quanto riguarda i laici, essi potranno aggiungere al loro bagaglio culturale degli aspetti pratici che potranno essere utili nell’espletamento del loro eventuale servizio come avvocati e procuratori nelle varie questioni di natura amministrativa.

APPENDICE N. 1

REGOLAMENTO

A norma del Decreto della Sacra Congregazione del Concilio, dell'11 novembre 1919 (cfr. appendice 2) - *ex Audientia Sanctissimi diei 28 octobris 1919* -, aggiorniamo il precedente Regolamento del 28 settembre 1979, redigendo il presente per la sua opportuna osservanza.

Art. 1 – Presidenza e Segretario

Il Corso di Prassi Amministrativa Canonica è affidato alla Presidenza e alla vigilanza di Sua Eccellenza Mons. Segretario della Congregazione per il Clero, il quale viene coadiuvato nella gestione ordinaria da un Ufficiale interno al Dicastero, che ricopre il ruolo di Segretario.

Art. 2 – Docenti

§1. Le lezioni, le prove di esercitazione e gli esami saranno offerti dai Collaboratori interni (Ufficiali) del Dicastero, scelti dal Preside del Corso con il consenso del Cardinale Prefetto.

Art. 3 – Ammissione

§1. Possono essere ammessi come studenti del Corso i Chierici secolari o religiosi, i religiosi/e, i laici, i quali devono essere iscritti almeno al secondo anno di Licenza in Diritto Canonico. L'ammissione di studenti iscritti in altre Facoltà verrà valutata caso per caso.

§2. La domanda per l'ammissione al Corso sarà indirizzata all'Em.mo Card. Prefetto della Congregazione per il Clero. Per l'iscrizione al primo anno bisogna allegare alla domanda:

1. La Lettera di presentazione (commendatizia) del proprio Ordinario (richiesta anche per i laici);
2. I titoli di studio conseguiti o almeno il certificato d'iscrizione al secondo anno della Licenza in Diritto Canonico;
3. Due fotografie formato tessera;
4. Versamento del contributo annuale d'iscrizione di € 100,00 (euro cento/00).

§3. Qualora il numero delle domande d'iscrizione presentate dovessero essere superiori alla disponibilità effettiva dei posti, sarà compito del Preside del Corso decidere l'ammissione dei relativi studenti.

Art. 4 – Durata del Corso

§1. Il Corso avrà durata biennale; annualmente si dovrà rinnovare la domanda per l'iscrizione. Gli studenti dovranno frequentare le lezioni del Corso che si terranno un pomeriggio alla settimana secondo il calendario stabilito di anno in anno dalla Segreteria. Essi, per poter conseguire il Diploma, oltre a partecipare alle lezioni di ordine pratico, dovranno sostenere con profitto tutte le prove di esercitazione che si svolgeranno durante il biennio, insieme all'esame finale previsto a conclusione di ogni anno formativo.

Art. 5 – Prove di esercitazioni - Esame e Diploma

§1. Potranno sostenere la prova d'esame finale annuale gli studenti che hanno frequentato almeno i due terzi delle lezioni e che abbiano superato tutte le prove di esercitazione previste durante il Corso; Ogni anno sarà considerato debitamente concluso con il superamento dell'esame finale. La me-

dia dei voti raggiunti, tra le prove di esercitazione e l'esame finale non potrà essere inferiore a *Probatus*.

§2. Alla fine del biennio, otterrà il Diploma chi, oltre al superamento degli esami annuali, avrà raggiunto come risultato finale una media dei voti non inferiore a *Cum laude*.


§3. I giudizi vengono espressi con i seguenti voti:

- *Summa cum laude* (da 9.6 a 10)
- *Magna cum laude* (da 8.6 a 9.5)
- *Cum laude* (da 7.6 a 8.5)
- *Bene probatus* (da 6.6 a 7.5)
- *Probatus* (da 6 a 6.5)
- *Non probatus* (inferiore a 6)


Art. 6 – Attribuzione dei Crediti nelle Pontificie Università

Ogni Facoltà di Diritto Canonico delle Pontificie Università è libera di attribuire al suddetto Corso, anche in riferimento alle singole annualità, il numero dei Crediti che sarà ritenuto adeguato in proporzione al numero delle ore e al carico di lavoro richiesto allo studente.

Dal Vaticano, 14 settembre 2017
Esaltazione della Santa Croce



Beniamino Card. Stella
Prefetto



✠ **Joël Mercier**
Arcivescovo Titolare di Rota
Segretario

APPENDICE N. 2

DECRETO DI RIPRISTINAMENTO DELLO STUDIO PRESSO LA SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO⁵

Il Santo Padre, desiderando che i giovani sacerdoti, i quali abbiano compiuto il corso di Diritto Canonico, acquistino pratica nell'ordinario e regolare disbrigo degli affari ecclesiastici e nella particolare applicazione delle leggi canoniche in via amministrativa, il 28 ottobre 1919, nell'udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, si è benignamente degnato di ordinare il ripristinamento dello Studio presso la S. Congregazione del Concilio; il che viene effettuato con il presente atto.

L'ammissione allo Studio, secondo l'augusta volontà del Santo Padre, è limitata ad un numero ristrettissimo di sacerdoti, ed all'uopo occorre che essi:

- 1) siano particolarmente raccomandati dal loro Ordinario,*
- 2) abbiano conseguita la laurea almeno in Diritto Canonico,*
- 3) siano muniti del nihil obstat da parte del Vicariato di Roma.*

Ottenuta l'ammissione, dovranno frequentare lo Studio per un triennio, secondo le norme che verranno stabilite

⁵ SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Ripristinamento dello Studio*, in AAS 11 (1919), p. 463.

in apposito Regolamento. Allo spirare del triennio riceveranno, se meritevoli, il relativo attestato, che all'occorrenza potrà servire come speciale requisito.

***Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione del Concilio,
11 novembre 1919.***

D. CARD. SBARRETTI
Prefetto

G. MORI
Segretario

